

TITOLO: TAR LAZIO: INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO.

Sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da causa di servizio

Dino Della Giustina, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

Un pubblico dipendente ha adito il TAR Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'amministrazione pubblica ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dallo stesso sofferte.

Avverso l'atto impugnato ed il presupposto parere negativo espresso dalla commissione medica l'interessato ha articolato il suo ricorso ravvisando eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'omessa valutazione del nesso eziologico.

Il TAR Lazio ha però ritenuto le doglianze espresse nel ricorso non fondate ed ha quindi rigettato il ricorso.

Il Tar Lazio ha, infatti, evidenziato che il giudizio medico legale circa la dipendenza della causa di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionali che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (salvi i casi di manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale).

Inoltre, da parte della pubblica amministrazione incombe un obbligo di motivazione solo per il caso in cui essa ritenga di non poter aderire al parere della commissione medica. In altri termini il parere della commissione medica è vincolante per l'amministrazione pubblica che se ne può discostare solo nel caso ravvisi un'evidente carenza di istruttoria, ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità.

Le conclusioni a cui è giunta la commissione medica si fondano su argomentazioni chiare e logiche, redatte all'esito di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propri della disciplina tecnica applicata, dimostrandosi quindi priva dai vizi denunciati.

Nella nozione di causa di servizio possono rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati (con esclusione quindi di circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa).

L'amministrazione pubblica non ha quindi potuto che conformare al parere reso dalla commissione medica, considerato adeguatamente circostanziato e motivato e legittimamente respingere la richiesta del dipendente intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità dallo stesso sofferta.

Sentenza Sez. I bis del 14.11.2016, n. 11280